



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE FALLIMENTARE

TRIBUNALE DI MASSA
DEPOSITO TELEMATICO
01/10/2022
IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele Pele
[Signature]

IL GIUDICE DELEGATO

Nella procedura di sovraindebitamento piano del consumatore N. 2/2022 R.G.P.C.

OGGETTO: PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO – PIANO DEL CONSUMATORE.

Il G.D., d.ssa Elisa Pinna,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/07/2022,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti di causa,
esaminato il ricorso per la **procedura di omologazione del piano del consumatore**,
iscritto al n. 2/2022, ex art. 12-bis L. 3/2012, depositato da **SIMONETTA IDASPE (C.F. DSP
SNT 70H41 B832V)**, (C.F. DSP SNT 70H41 B832V), nata il 01/06/1970 a Carrara (MS) e residente in
Carrara (MS), via Quasimodo n. 17, elettivamente domiciliata presso la persona dell'Avv.to Daniele
Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in
Carrara;

letti gli artt. 12-bis e 12-ter L. 27 gennaio 2012 n. 3,
osserva quanto segue.

IDASPE SIMONETTA ha presentato con l'ausilio del gestore della crisi un piano del
consumatore ex art. 7-bis L. 3/2012, che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento di
complessivi € 59.964,21, così dettagliata:

- a) € 32.416,74 Compass Banca S.p.a.;
- b) € 17.762,02 – IFIS NPL Investing S.p.a. (già Findomestic Banca S.p.a.);
- c) € 520,92 – MPS S.p.a.;
- d) € 89,00 – Comune di Carrara;
- e) € 5.375,53 inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. della Camera di Commercio di Massa-
Carrara, dott. Michelotti;
- f) € 2.500,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori;
- g) € 1.300,00 inclusi oneri di legge per spese di perizia, Atch. Bondielli.

Con il ricorso, dunque, la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di piano del
consumatore, con la quale ha chiesto:



DECRETO OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

- i. la esclusione dell'immobile costituente abitazione principale, del quale la stessa è unica titolare del diritto di proprietà;
- ii. la destinazione al pagamento dei creditori della sola quota di reddito familiare eccedente le strette necessità personali, determinate di € 1.200,00 mensili circa, con conseguente previsione di una rata mensile unitaria di € 500,00;
- iii. la *soddisfazione integrale* sia dei crediti prededucibili, sia dei creditori privilegiati, sia di tutti i crediti chirografari;
- iv. la rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori concorrenti nell'arco complessivo di dieci anni (per un ammontare complessivo di € 60.000,00) e nei modi di seguito precisati:
 - a. anteriore soddisfazione dei creditori prededucibili e privilegiati, da pagarsi con le rate mensili comprese fra la 5 e la 19 del piano, fino alla concorrenza di € 9.175,53, nella misura del 100%;
 - b. successivo pagamento di tutti gli altri creditori chirografari, nella misura del 100 %, con rate comprese fra la 20 e la 120 del piano, fino alla concorrenza di € 50.788,68.

L'esponente ha dedotto: i) che le entrate familiari sono costituite sia dal reddito percepito quale lavoratore dipendente della impresa individuale Idaspe Divino, pari all'importo netto medio mensile di € 1.200,00 circa netti, sia dalla pensione di reversibilità pari ad € 500,00; ii) che la somma necessaria a consentire una vita dignitosa ad un nucleo composto da un genitore e da due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve intendersi pari ad € 1.200,00 come stimato dall'OCC.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano proposto prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati e dei crediti chirografari, mediante il versamento in un arco temporale di 10 anni di rate mensili di € 500,00 ciascuna (a partire dal deposito del decreto di omologà).

Quindi, si avrà l'esaurimento della procedura in anni 10 pari a 120 mensilità a far data dal mese successivo al decreto di omologà del piano, con integrale soddisfazione di tutti i creditori concorsuali.

Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza familiare della proponente.

2. CONSUMATORE.

La ricorrente rientra nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) L. 3/12, quali "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Invero, IDASPE SIMONTETTA è lavoratrice dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta"

3. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.



DECRETO OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

5. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il piano proposto deve ritenersi conveniente rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio, tenuto conto del valore di mercato del compendio immobiliare (costituito da civile abitazione e box auto), costituente abitazione principale del nucleo familiare, stimato in € 84.924,00 (cfr. perizia di stima Arch. Bondielli).

Da tale relazione risulta infatti che il piano del consumatore esclude la liquidazione del solo cespite" costituente la casa di abitazione.

Invero, la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità di procurarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento del canone di locazione. L'impegno economico di tale esborso farebbe aumentare i costi necessari per il mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile della somma di € 500,00 in favore della procedura come previsto il piano del consumatore.

Non può, poi, tacersi che l'erogazione nell'arco di dieci anni della somma mensile di € 500,00 porterà un introito certo di denaro, senza costi di realizzo, pari ad € 60.000,00. Tale importo difficilmente sarebbe realizzato con la vendita all'incanto dell'immobile adibito a casa familiare posto in zona Bonascola.

Ciò risulta suffragato dalla considerazione che la liquidazione forzata del compendio immobiliare costituente civile abitazione, al valore di stima pari ad € 84.924,00, potrebbe determinare un prezzo di realizzo ipotizzabile, sulla base dell'esperimento anche solo di un tentativo di vendita, non superiore ad € 63.693,00 (pari all'offerta minima ammissibile, applicando la disciplina della liquidazione prevista nelle esecuzioni immobiliari), a cui dovranno essere decurtati i costi delle attività di liquidazione. Il valore netto di ricavo dunque sarebbe inferiore ad € 60.000,00, quale importo offerto con il suindicato piano del consumatore, seppur in un tempo di dieci anni. Deve ritenersi rilevante la circostanza che nelle procedure esecutive immobiliari difficilmente il prezzo di aggiudicazione coincide con il valore di stima, subendo il valore del bene dei deprezzamenti.

Per tali ragioni quindi, sebbene tale aspetto non sia stato contestato da alcun creditore, deve dirsi che la proposta di piano del consumatore può considerarsi più conveniente rispetto alla liquidazione totale del patrimonio da un punto di vista qualitativo, quantitativo e previsionale.

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE DEL DEBITORE.

L'accesso al beneficio di legge è subordinato infatti alla "assenza di atti in frode" e alla "mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".

Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib. La Spezia 3 marzo 2022).

Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale. La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo



DECRETO OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su "cause dell'indebitamento e dell'insolvenza", "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni", "ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte", e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).

Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib. Avellino, 04 Marzo 2021).

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore.

Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta che la ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano e per affrontare questioni di salute. Nel dettaglio, trovandosi da sola a mantenere, con un solo reddito, oltre che se stessa, anche le due figlie gemelle (nate nel 2002), a causa della mancata contribuzione al mantenimento da parte del padre delle minori, ha sottoscritto contratti di mutuo chirografario, che, tuttavia, prevedevano alti tassi di interesse. L'istante è, così, dovuta ricorrere a finanziamenti di terzi per cercare di ottemperare alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia e delle cure odontoiatriche delle figlie minori, cui solo lei poteva economicamente attendere. Un primo ricorso alla finanza esterna risulta nell'anno 2011 con Findomestic Banca S.p.A. (cfr. pag. 14 relazione OCC). Con il tempo, la situazione di indebitamento si è aggravata con la richiesta di nuovi finanziamenti (tra il 2015 e il 2018) per saldare le obbligazioni restitutorie assunte in precedenza (cfr. elenco finanziamenti contratti e carte di credito ottenute pag. 14 relazione OCC). In ogni caso, è stata riscontrata la proporzionalità delle rate alle entrate mensili, anche considerando che, al momento già della richiesta del primo finanziamento, la stessa ricorrente lavorava a tempo indeterminato per la impresa individuale del padre. In seguito, tuttavia, non è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, in considerazione anche dei sopravvenuti problemi di salute della stessa e delle difficoltà economiche connesse all'emergenza pandemica.

Deve, in considerazione di quanto sopra espresso, escludersi la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del creditore nella determinazione del sovraindebitamento.

In conclusione, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. n. 3 del 2012, così come novellati, ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.

7. ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI

In primis, deve darsi atto della comunicazione tempestiva ai creditori, a cura del gestore della crisi, del deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, L. 3/2012.



DECRETO OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

Il gestore della crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice.

8. ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal gestore della crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. MORATORIA ULTRANNUALE DEI CREDITORI PRELATIZI.

L'art. 8 comma 4 L. 3/12 prevede, anche dopo la novella del D.L. 137/2020, che i creditori prelatizi debbano essere soddisfatti, per la parte capiente, così come attestata dall'OCC, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 3/12, entro un anno dall'omologa.

Secondo il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391).

Nel caso del piano del consumatore le opzioni possibili sono dunque almeno tre: a) raggiungimento di accordo paraconcorsuale con il creditore prelatizio che consenta un pagamento ultrannuale; b) assegnazione di un termine, eventualmente coincidente quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale il creditore prelatizio possa esprimere il suo dissenso; c) trasformazione della procedura in accordo di composizione della crisi, essendo allo stato dell'arte normativa, consentita al non imprenditore l'alternativa fra i due strumenti (cfr. Trib. Avellino, decreto 9 febbraio 2022).

Orbene, nella fattispecie in esame, tenuto conto della assenza di osservazioni formulate dal ceto creditorio, deve potersi intendere il silenzio dei creditori privilegiati **equivalente a consenso**, coerentemente con i meccanismi procedurali stabiliti dall'art. 12-bis L. 3/12, ai fini dell'omologa del piano, ed essendo per contro evidente che l'eventuale dissenso espresso determinerebbe il venir meno dei presupposti di ammissibilità della procedura.

10. RISPETTO DELL'ORDINE DELLE PRELAZIONI E RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Il piano dei pagamenti rispetta scrupolosamente l'ordine delle prelazioni.

Per quanto attiene, poi, alla tempistica del pagamento riservato ai creditori chirografari, compresa fra la 20ma e la 120ma rata, può affermarsi come la stesa non confligga con alcuna disposizione di legge, e dunque non sia sindacabile sotto il profilo della fattibilità giuridica.

La Corte di Cassazione ha sostenuto che la durata del piano non rileva in termini di fattibilità giuridica, ma di convenienza rispetto alle alternative liquidatorie (Cass. 17391/2020; Cass. 27544/2019).

Ricorrono, pertanto, le condizioni di fattibilità e ammissibilità previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che i debitori ricorrenti versino mensilmente le somme dovute su un conto corrente aperto e intestato alla procedura, con conseguente esecuzione dei pagamenti nei confronti dei creditori da parte del gestore della crisi.



DECRETO OMOLOGA PIANO DEL CONSUMATORE

Il gestore della crisi dovrà provvedere a formare dei piani di riparto parziali ogni sei mesi, per evitare inutili spese, e a relazionare ogni 6 mesi a questo Tribunale circa l'esatto e puntuale adempimento del piano.

P.Q.M.

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli artt. 10, 12 e 12-bis L. 3/2012;

1. **OMOLOGA** il piano del consumatore così come predisposto da IDASPE SIMONETTA con l'assistenza del dott. Filippo Micheloni, Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di Commercio di Massa-Carrara;
2. **NOMINA** quale Liquidatore il dott. Filippo Micheloni;
3. **DISPONE** a cura del Gestore della Crisi e Liquidatore dott. Filippo Micheloni:
 - 3.1. l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, su quale dovranno essere versate mensilmente le somme dovute;
 - 3.2. la comunicazione all'attuale datore di lavoro della ricorrente (e futuri se del caso) della necessità di versare la somma mensile di € 500,00 che la stessa ricorrente si è impegnata a mettere a disposizione per la esecuzione del piano (previo trattenimento dallo stipendio) sul conto corrente che sarà aperto a nome della procedura dal liquidatore dott. Filippo Micheloni;
 - 3.3. la comunicazione al datore di lavoro della ricorrente che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto o fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e previa autorizzazione del giudice;
4. **DISPONE** che il Liquidatore ogni sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel rispetto delle cause di prelazione provveda ad un riparto parziale, previa comunicazione al giudice e richiesta di autorizzazione a prelievo delle somme dal conto corrente della procedura;
5. **DISPONE** che il Gestore della Crisi e Liquidatore relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
6. **DISPONE** che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione, previa espunzione delle parti che fanno riferimento alle condizioni sanitarie e ai dati sensibili della ricorrente la cui conoscenza non sia necessaria;
7. **DÀ ATTO** ai sensi dell'art 12-bis comma 7 l. 3/2012 che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
8. **MANDA la Cancelleria** per gli adempimenti di competenza.

Massa, 30/07/2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Elisa Pinna

